SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 1948

(2ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione):

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 » **(N. 40).** — *Oratori:* Focaccia *relatore*, Genco, Buizza e Battista . . . . . *Pag.* 13

(Discussione e approvazione):

« Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volta » **(N. 42).** — *Oratori:* Focaccia *relatore*, Buizza, Raja, Presidente, Tommasini, Mariotti, Franza, Vaccaro, Battista, Toselli, Genco, Cappellini, Borromeo, Troiano e Micheli 14

(Seguito della discussione e approvazione):

« Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici » **(N. 39).** — *Oratori:* Battista *relatore*, Romano Domenico, Toselli, Raja, Troiano, Ferrari e Tommasini 16

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Franza, Fusco, Genco, Lavia, Lopardi, Mancini, Mariotti, Massini, Micheli, Montemartini, Priolo, Putinati, Raja, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano Vaccaro e Veroni.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volta ». (N. 42).

FOCACCIA, *relatore*. Ricorda che dopo la emanazione delle disposizioni legislative per l'unificazione della frequenza (di cui la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è la fondamentale, e le successive, già emanate o da emanare, la completano, fissando i termini di unificazione della frequenza nelle diverse regioni italiane), le disposizioni legislative, di cui la presente è la prima, costituiscono la seconda tappa del lavoro di normalizzazione degli impianti elettrici di produzione, trasmissione e distribuzione di energia. L'attuale disegno di legge riguarda la normalizzazione delle tensioni delle reti di distribuzione di energia elettrica, in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt: esso dovrà essere seguito da altre disposizioni per le successive normalizzazioni al di sopra del limite suddetto.

L'importanza della normalizzazione della tensione risulta evidente per le seguenti ragioni: essa, infatti, consente:

a) lo spostamento delle macchine, dei ricevitori e delle apparecchiature elettriche

di utilizzazione in genere, da una rete di distribuzione ad un'altra, senza alcuna difficoltà;

b) una maggiore economia nella produzione del macchinario e delle apparacchiature elettriche in dipendenza della normalizzazione della progettazione e della semplificazione dei processi di fabbricazione;

c) la riduzione delle scorte di magazzino.

I valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese tra 100 e 1000 volt sono fissati, con il presente disegno di legge, in 125 e 220 volt nei circuiti monofasi, e in 125–220 e 220–380 volt (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi (articolo 1). Questi valori delle tensioni normali sono stati indicati originariamente dal Comitato elettrotecnico italiano (sottocomitato 28), il quale fece per primo presente la necessità di iniziare lo studio della normalizzazione in questo campo, tenendo conto giustamente da una parte delle tensioni attualmente esistenti in Italia, e di uniformarsi da altra parte ai valori normali della scala internazionale. Infatti, nel nostro Paese, i valori delle tensioni normali fissate sono adottati da un numero di utenti che è maggiore del 50 per cento di quello totale, mentre vengono via via impiegati da vari Paesi europei, in alcuni dei quali la normalizzazione è già molto avanzata, come ad esempio in Svizzera, Germania e Inghilterra.

Nell'articolo 2 è previsto un periodo di un anno per l'esecuzione dei lavori in progetto o per il completamento dei lavori in corso. Ossia, trascorso questo periodo, le nuove reti, dovranno essere di necessità predisposte e fatte funzionare alle tensioni normali fissate nell'articolo 1.

Si deve poi osservare che un altro gruppo di tensioni è pure molto diffuso in Italia (160–275 volt); e non è sembrato questo il momento opportuno per prescriverne la abolizione e la trasformazione delle reti corrispondenti alle tensioni normali.

In molti stabilimenti industriali, inoltre è anche usata, specialmente per la forza motrice, la tensione di 500 volt tra le fasi. Nelle condizioni attuali è stato giudicato, perciò, opportuno consentire che le reti esistenti, esercite a 160–275 volt, vengano mantenute a questa tensione, che quelle di nuova costruzione vengano progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purchè eseguite entro il periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della legge, e che le tensioni anzidette vengano adottate negli ampliamenti delle une e delle altre reti, purchè non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale (articolo 3, prima parte). Viene anche consentita la tensione di 500 volt concatenata nelle reti di distribuzione esistenti e nei loro ampliamenti, destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi analoghi, come impianti di pompaggio, impianti elettroagricoli, ecc., alimentate da cabine di trasformazione indipendenti (articolo 3, seconda parte). Il disegno di legge prevede, tuttavia, l'opportunità che in un futuro più e meno lontano venga disposta la graduale trasformazione delle tensioni consentite dall'articolo 3 (articolo 5).

Tutte le reti a tensioni non normali, nè consentite, dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalità che verranno stabilite con successive disposizioni dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'industria e commercio, e comunque non oltre dieci anni dalla entrata in vigore del disegno di legge (articolo 4).

Viene prescritto, inoltre, che, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui al presente disegno di legge, a partire da un anno dalla sua entrata in vigore, potranno installarsi soltanti macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'articolo 1. L'interessato adotterà dispositivi opportuni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto. Soltanto per le reti esercite alle tensioni consentite dall'articolo 3, è ammessa l'installazione di macchine, apparecchi e apparacchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni (articolo 6).

Le trasformazioni degli impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione, necessarie per il loro passaggio alle tensioni normalizzate di cui all'articolo 1, saranno fatte a cura e spese dei produttori, distributori ed utenti rispettivamente interessati (articolo 7).

Per quanto riguarda le sanzioni, il disegno di legge stabilisce che sarà punito con la pena prevista dall'articolo 219 del testo unico 11

dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e successive modificazioni, chiunque violi le disposizioni suddette (articolo 8).

Ricorda che il presente disegno di legge fu formulato con cura e competenza dopo lunghe ed esaurienti discussioni tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il C. E. I. da una parte, e l'A. N. I. D. E. L., l'A. N. I. E. L. e la Confindustria dall'altra, e ritiene pertanto che essa sia da approvarsi.

BUIZZA. Rileva che sarebbe opportuno prevedere nel disegno di legge le garanzie atte a preservare gli utenti dai pericoli della corrente a tensione di 380 volt, tensione che ha dato sovente luogo, specie nelle case, a mortali incidenti.

FOCACCIA, *relatore*. Fa osservare che tali pericoli sussistono anche con la corrente di 125 volt; occorrerebbe allora diminuire la tensione nelle reti di distribuzione destinate ad usi non industriali a 50 o 60 volt. Ma ciò, oltre a causare inconvenienti notevoli, come l'esperienza ha già dimostrato, esigerebbe enormi spese di impianto.

Passando ad altro argomento fa osservare che la parola « volt » è tecnicamente più precisa e generalmente accolta della parola « volta » usata nel titolo e nel testo del provvedimento in esame. Propone pertanto un emendamento di carattere generale, inteso a sostituire la parola « volt » all'altra « volta » ogni qual volta quest'ultima è usata, e cioè nel titolo e nei vari articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni sulla proposta di emendamento del relatore, la mette ai voti.

(*È approvata*).

La lettura degli articoli 1 e 2, con l'emendamento, testè approvato, del relatore non dà luogo a discussione.

RAJA. Ritiene che il termine fissato dall'articolo 3 lettera *b*) non sia sufficiente. Una costruzione di reti di distribuzione, infatti, non si può eseguire in così breve tempo, e, d'altra parte, un ritardo nell'esecuzione potrebbe rendere del tutto inutile l'opera. Propone pertanto che il detto termine sia portato da un anno a due.

FOCACCIA, *relatore*. Fa osservare che, trattandosi, nell'articolo, di impianti a piccola tensione, la loro costruzione non richiede più di un anno. È quindi contrario ad un ampliamento del termine. Rileva, tuttavia, che la formulazione della lettera *b*) non è formalmente esatta; meglio sarebbe sostituire alle parole: « entro la data di un anno » le altre: « entro il periodo di un anno ».

PRESIDENTE. Rileva che, sopprimendo le parole « data di », la formulazione dell'articolo sarebbe più precisa.

FOCACCIA, *relatore*. Dichiara di essere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 3 nel seguente nuovo testo:

« Sono consentite le tensioni di 160–275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;

b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purchè eseguite entro un anno a partire dalla entrata in vigore della presente legge:

c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purchè non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale.

È consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti, e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione ».

(*È approvato*).

La lettura dell'articolo 4 non dà luogo a discussione.

TOMMASINI. Domanda se il termine di dieci anni fissato dall'articolo 5 per la trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensione consentita, abbia una giustificazione tecnica o sia stato posto per sole ragioni di opportunità.

MARIOTTI. Risponde che, pur non essendo necessario, dal punto di vista tecnico, un periodo di tempo così lungo, è opportuno, tuttavia, far ricorso al termine prescritto, dato il grave onere che la trasformazione degli impianti arreca ai produttori, ai distributori ed agli utenti.

FRANZA. Nota che vi è una contraddizione fra il disposto dell'articolo 4 e quello dell'articolo 5. Mentre infatti col primo si prescrive che le trasformazioni dovranno avvenire in ogni caso non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge, nell'articolo 5 è detto che solo dopo dieci anni il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di disporre la trasformazione delle tensioni.

FOCACCIA, *relatore*. Fa osservare che la contraddizione notata dal senatore Franza non esiste giacchè mentre nell'articolo 4 si parla di trasformazioni delle reti a tensioni non normali nè consentite, nell'articolo 5 è contemplata l'ipotesi di trasformazione delle reti a tensioni consentite.

VACCARO. Riferendosi all'ultima parte dell'articolo con la quale si prescrive che la trasformazione può essere disposta prima del termine a richiesta degli utenti, si chiede se non sia opportuno precisare il numero o la percentuale degli utenti che possono chiederla, giacchè è assurdo pensare che uno solo di essi possa, con la sua richiesta, rendere obbligatoria la trasformazione.

BUIZZA. Ritiene che con il termine « utenti » si sia inteso parlare delle società di distribuzione.

BATTISTA. Non è d'accordo con il senatore Buizza sull'interpretazione da darsi alla parola « utenti » perchè, se nel disegno di legge ci si fosse voluto riferire alle società di distribuzione, esse sarebbero state esplicitamente nominate. Piuttosto pensa che sarebbe opportuno fissare la percentuale degli utenti – – un terzo o la metà – che possa presentare la richiesta di trasformazione.

RAJA. Crede che con la parola « utenti », usata in forma generica, si sia voluto intendere i consorzi di consumatori.

MARIOTTI. Rileva che non tutti i consumatori sono consorziati. Sarebbe opportuno pertanto precisare nel disegno di legge il numero degli utenti che possono chiedere la trasformazione.

FRANZA. Ritiene che la discussione sulla questione sia superflua. Giacchè è il Ministro dei lavori pubblici che ha facoltà di accogliere o di respingere le domande degli utenti, sarà il Ministro stesso che deciderà se il numero dei richiedenti sia tale da giustificare la trasformazione anticipata.

FOCACCIA, *relatore*. È d'accordo con il senatore Franza.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 5 (*È approvato*).

FRANZA. Ritiene che l'ultimo comma dell'articolo 6 prepari un'ulteriore concessione di proroga, giacchè se si consente che fino allo allo scadere del decimo anno si possano installare apparecchiature a tensioni non normali, sarà poi difficile, trascorsi dieci anni, chiederne subito la trasformazione. Chiede pertanto che il termine contemplato dall'articolo 6 sia congruamente abbreviato.

FOCACCIA, *relatore*. Non è favorevole alla proposta del senatore Franza perchè il divieto di installazione di nuove macchine trascorso un breve tempo, toglierebbe praticamente ogni valore al termine concesso dall'articolo 5.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 6. (*È approvato*).

MARIOTTI. Chiede che alla fine dell'articolo 7 sia soppressa la parola « utenti » perchè, se è la società elettrica che fa le trasformazioni, è lei che deve pagarle. Se si lascia alla società produttrice o distributrice la possibilità di rivalersi sugli utenti, essi si vedranno gravati di spese per impianti che non hanno voluto e non li riguardano.

TOSELLI. Fa osservare che gli utenti non sono solo coloro che si servono della elettricità per usi domestici: ci sono anche imprese industriali, officine ecc. È evidente che la società distributrice non potrà sostenere le spese di trasformazione del macchinario di tali imprese: gli oneri devono essere proporzionalmente ripartiti secondo i vantaggi. Si dichiara quindi favorevole a mantenere la dizione dell'articolo 7 così com'è.

PRESIDENTE. Fa notare che le preoccupazioni del senatore Mariotti sono fuori di luogo perchè la formulazione dell'articolo 7 fa chiaramente comprendere che a carico degli utenti saranno poste soltanto le spese per la trasformazione degli impianti di utilizzazione.

FRANZA. Afferma il principio che, se gli utenti, dalla trasformazione degli impianti,

ricevono una utilità, è giusto che ne sopportino poi, almeno in parte, le spese.

GENCO. Osserva che la parola « rispettivamente » alla fine dell'articolo chiarisce inequivocabilmente l'intenzione del legislatore di porre a carico dell'utente le sole spese di trasformazione degli impianti di utilizzazione. Propone tuttavia, per maggior chiarezza, che la parola « rispettivamente » sia spostata e collocata dopo le parole « avranno luogo a cura e spese ».

CAPPELLINI. Teme che, lasciando nello articolo in questione la parola « utenti », le società elettriche, come al solito, addossino al cliente la maggior parte delle spese. È di accordo, quindi, con il senatore Mariotti nel chiederne la soppressione.

BORROMEO. Chiede l'abolizione completa dell'articolo 7. Infatti, senza una precisa disposizione di legge, automaticamente ciascuno sosterrà le spese di sua spettanza: e, cioè, il produttore trasformerà gli impianti di produzione, il distributore quelli di distribuzione e l'utente quelli di utilizzazione. Se si lascia invece nel disegno di legge una disposizione ambigua quale è quella dell'articolo 7, ciascuno cercherà di interpretarla a suo favore, ponendo a carico degli altri le spese che dovrebbe sostenere.

TOMMASINI. È contrario alla proposta Borromeo perchè teme che con l'abolizione dell'articolo si lasci all'arbitrio delle società elettriche, che si trovano di fronte all'utente in posizione più vantaggiosa, la possibilità di addossare ad altri le spese che vogliono.

CAPPELLINI. Propone che alla fine dello articolo dopo la parola « distributori » si ponga un punto e si aggiunga: « A carico degli utenti sono poste tutte le spese di utilizzazione nell'interno degli stabilimenti ».

BUIZZA. Richiama l'attenzione dei colleghi sullo scopo disegno di legge in esame, che è quello di rendere obbligatoria la trasformazione di alcune tensioni. Ora, di fronte a tale obbligo ciascuno farà ciò che per sua spettanza deve fare e, cioè, il produttore modificherà gli impianti di produzione, il distributore quelli di distribuzione e gli utenti quelli di utilizzazione. Se si sopprimesse la parola « utenti », nessuno penserebbe alla trasformazione degli impianti di utilizzazione e l'utente si troverebbe a non poter usufruire della energia elettrica.

MARIOTTI. Precisando il suo pensiero afferma che ciò che non vuole è che a un certo momento le società elettriche dichiarino, poichè sono gli utenti ad avvantaggiarsi delle trasformazioni, che le spese devono essere poste a carico degli utenti stessi. È, però, perfettamente d'accordo nel ritenere che ciascuno in casa sua debba provvedere alle spese di trasformazione degli impianti di utilizzazione.

FOCACCIA, *relatore*. Fa osservare che la stessa formula dell'articolo 7 è stata adottata in occasione della standardizzazione della frequenza e che non ha dato luogo ad alcun inconveniente. È pertanto, contrario ad una modificazione dell'articolo che a suo parere, è già sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Rileva che tutti ormai sono d'accordo sul fatto che gli utenti debbano pagare le spese di loro spettanza. Il disaccordo dunque verte su una questione puramente formale; invita quindi, i colleghi a ritirare i loro emendamenti e a predisporre una formula che li trovi tutti concordi.

GENCO. Propone che dopo le parole « avranno luogo a cura e spese » si aggiungano le seguenti: « rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti ognuno per le opere di sua spettanza ».

FOCACCIA, *relatore*. Dichiara di non essere favorevole all'emendamento testè proposto perchè, a suo avviso, non conferisce maggior chiarezza all'articolo.

BORROMEO. Dichiara di ritirare il suo emendamento soppressivo.

TROIANO. È contrario all'emendamento proposto dal senatore Genco perchè troppo ambigua ed elastica è la parola « spettanza ». Già oggi in alcuni paesi del Meridione le società elettriche fanno abusivamente pagare agli utenti, dichiarandoli di spettanza di questi, contributi straordinari per opere che dovrebbe essere ad esclusivo carico della società. Se si approva l'emendamento suddetto tali irregolarità saranno legislativamente sancite ed altre se ne creeranno.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal senatore Genco.

(*È respinto*).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento tendente a spostare la parola «rispettivamente» dopo le altre «avranno luogo a cura e spese».

(*È approvato*).

MICHELI. Fa osservare che dopo la trasposizione della parola «rispettivamente», la parola «interessati» alla fine dell'articolo è superflua.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione della parola «interessati»

(*È approvata*).

Pone ai voti l'articolo 7 nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

La lettura dell'articolo 8, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso (1).

(*È approvato*).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici ». (Numero 39).

BATTISTA, *relatore*. Ricorda che l'articolo 2 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, da la facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di affidare la progettazione di opere a liberi professionisti quando o per motivi di urgenza o per la speciale natura delle opere ciò sia ritenuto opportuno. L'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, a sua volta dispone che la competenza a concedere incarichi e a disporre il pagamento spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Il detto decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ha avuto in passato modesta applicazione poichè, in periodo di attività normale del Ministero dei lavori pubblici, i funzionari tecnici del Genio civile erano in numero largamente sufficiente per espletare tutte le pratiche del loro ufficio, non esclusa la progettazione di opere pubbliche. Pertanto si ricorreva ai liberi professionisti soltanto per lavori, per i quali era richiesta una particolare specializzazione in qualche ramo della tecnica o per opere di rilevante interesse tecnico ed artistico. Dopo la guerra, però, per le ingenti distruzioni avvenute e la urgenza di provvedere alla ricostruzione, gli uffici del Genio civile non sono stati più in grado di espletare tutte le mansioni loro affidate. È bensì vero che si ritenne di aumentare l'efficienza del Genio civile assumendo un notevole numero di ingegneri, architetti e geometri avventizi, ma il rimedio purtroppo non raggiunse l'effetto desiderato, anzi spesso peggiorò il male, poichè i tecnici così assunti, mal pagati, sbalestrati in centri lontani dalla loro abituale residenza, senza, il più delle volte, un'idonea esperienza tecnica, intralciarono anzichè accelerare i lavori di ricostruzione.

Di qui sorse la necessità di ricorre in larga misura all'attività di professionisti privati che, oculatamente scelti, erano in grado di eseguire progettazioni ben fatte ed in breve tempo. È qui opportuno dire che lo Stato, servendosi dei liberi professionisti, non viene a gravare, come alcuni ritengono, la spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ma, al contrario, da una progettazione ben fatta da tecnici specializzati della materia, con la adozione di soluzioni più economiche e più idonee allo scopo si realizza una economia nel costo dell'opera che largamente compensa la spesa degli onorari professionali.

Con l'applicazione, però, del disposto, di cui al citato articolo 5 del decreto del 9 aprile 1925, n. 583 si è rilevato la pesantezza del procedimento burocratico che dovevasi seguire per affidare incarichi a professionisti privati. Difatti, allo stato attuale della legislazione, un ingegnere capo del Genio civile, per affidare un incarico professionale deve proporre un nominativo o una rosa di nomi al suo provveditore alle Opere pubbliche, il quale, dopo esame con suo parere, inoltra la proposta al Ministro dei lavori pubblici che infine sceglie il professionista ritenuto più idoneo e gli affida l'incarico. A questo punto ricomincia il giro per la firma ed approvazione

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

della convenzione; Genio civile – Provveditorato – Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quando poi si dovrà liquidare la parcella, il certificato di pagamento deve seguire la stessa strada fino al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per poi passare alla Ragioneria centrale, alla Corte dei conti ed infine alla Tesoreria. Appare, quindi, evidente che la procedura è eccessivamente lunga e farraginosa; difatti, per quanto grave sia la disoccupazione nel campo dei professionisti, molti rifiutano gli incarichi per non essere costretti ad anticipare somme ingenti necessarie per la progettazione, il cui rimborso non avviene che dopo due o tre anni. D'altro canto tale lunga procedura non trova più giustificazione da quando il Ministero dei lavori pubblici ha decentrato parte delle sue attribuzioni ai Provveditori regionali delle opere pubbliche, i quali, fra l'altro, hanno l'autorità di appaltare e liquidare lavori di importo fino a 30 milioni. Pertanto illogico sarebbe insistere a voler ancora prescrivere che la parcella per onorari professionali di importo sempre modesto debba attendere per il pagamento l'autorizzazione del Ministero.

Il disegno di legge in esame, quindi, elimina una grave lacuna riscontrata nell'articolo 4 del decreto 18 gennaio 1945, n. 16, che fissa le attribuzioni dei Provveditorati alle opere pubbliche, dando a questi anche la facoltà di stipulare convenzioni ed effettuare pagamenti ai liberi professionisti incaricati di progettazioni o di direzioni dei lavori di competenza dello Stato.

Il disegno di legge, poi, è stato comunicato anche alla Commissione legislativa finanze e tesoro, la quale con suo parere del 4 agosto 1948, a firma del senatore Paratore, si è dichiarata favorevole all'approvazione raccomandando:

1° che il progettista non sia nè il direttore dei lavori, nè l'impresario;

2° che l'onere della spesa del progetto sia defalcato dall'importo dei lavori oppure messo a carico dell'ente interessato, secondo un sistema già adottato presso alcune Amministrazioni.

La prima raccomandazione non si ritiene che sia accettabile, anzi è opportuno che il progettista sia anche il direttore dei lavori, poichè nessuno è più competente a dirigere un'opera di colui che l'ha ideata. Per quanto poi non vi sia anche alcuna incompatibilità tra il progettista e l'impresario, si consiglia che l'assuntore del lavoro non sia il progettista e comunque, fermo restando l'obbligo che il direttore dei lavori sia altra persona, qualora il progettista venga invitato per la esecuzione dell'opera, l'aggiudicazione sia fatta soltanto ad asta pubblica, purchè in questo caso il direttore dei lavori sia altra persona e ciò per evidenti ragioni di moralità.

La seconda raccomandazione può, invece, essere accolta nel senso che, anzichè tenere distinto in uno speciale capitolo di bilancio il pagamento delle spese di progettazione come è prescritto dal disegno di legge in esame, venga invece aggiunta alla perizia di spesa di ogni singola opera una cifra percentuale per i detti oneri di progettazione e direzione lavori. A questa somma dovrebbero attingersi gli oneri del professionista privato e, qualora l'opera sia eseguita dallo Stato per conto di altro ente, anche gli onorari dovrebbero essere addebitati dall'Amministrazione dei lavori pubblici all'ente interessato, salvo condizioni più favorevoli da stabilire dalle leggi vigenti o da stabilirsi a favore di provincie, comuni enti locali e proprietari sinistrati in condizioni disagiate.

Alle raccomandazioni della Commissione finanze e tesoro ritiene opportuno aggiungere la sua raccomandazione vivissima di voler invitare l'Amministrazione dei lavori pubblici a servirsi largamente dell'opera dei liberi professionisti da scegliersi oculatamente tenendo conto, oltre che della capacità, anche delle loro condizioni economiche.

Lo Stato così avrà la sicurezza di avere buoni progetti, bene studiati, con le soluzioni più economiche ed inoltre si ridurrà il lavoro ingente degli uffici del Genio civile che di norma non hanno personale sufficiente a disimpegnare rapidamente i loro numerosi e gravosi compiti.

Termina augurandosi che la Commissione vorrà approvare nel suo testo integrale il disegno di legge in esame.

ROMANO DOMENICO. Dichiara di concordare col parere della Commissione finanze

e tesoro per quanto riguarda l'incompatibilità tra progettista e appaltatore. Chi fa un progetto, sapendo poi di poterne essere l'esecutore, si avvale di tutti i possibili sistemi per nascondere o alterare ciò che è il risultato economico del lavoro. Inoltre il progettista nel concorrere alla gara di assegnazione del lavoro si trova in condizione vantaggiosa rispetto agli altri concorrenti conoscendo delle cose che questi non conoscono. Anche questo motivo consiglia di inibire al progettista la possibilità di diventare appaltatore.

È invece contrario a che si metta a carico dell'ente interessato la spesa del progetto, specie quando il lavoro sia compiuto per un ente locale; preferisce, al contrario, che la spesa resti a carico dello Stato e si incrementi l'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

TOSELLI. Non vede la ragione della incompatibilità tra progettista ed appaltatore, nè i pericoli avvertiti dal senatore Romano. Per progetto e per l'appalto si indicono gare distinte: ora, se una persona vince ambedue le gare, non si comprende perchè debba essere esclusa dall'assegnazione del progetto o del lavoro.

RAJA. Ritiene che sia necessario impedire che nella stessa persona si cumulino le due figure di appaltatore e di direttore di lavori perchè, se ciò avvenisse, mancherebbe un qualsiasi controllo dell'esecuzione.

BATTISTA, *relatore*. Rispondendo alle osservazioni del senatore Romano dichiara che lo stabilire una incompatibilità tra progettista e appaltatore è, più che inopportuno, dannoso. Infatti nessuno può conoscere meglio i problemi di esecuzione di una opera del progettista. Tale maggior conoscenza inoltre può portare ad un notevole ribasso nelle spese di esecuzione, con vantaggio per l'ente pubblico appaltante. Da un punto di vista morale poi, dato che la concessione dei lavori avviene a mezzo di gara, non c'è pericolo di irregolarità o di intrighi; c'è infine sempre il direttore dei lavori che può controllare l'esecuzione dell'opera.

Circa le spese di progettazione non ha niente in contrario che esse rimangano ad esclusivo carico dello Stato: si rimette, pertanto, al parere della Commissione.

TROIANO. Rileva che se il provvedimento in esame ha fra i suoi scopi quello di aiutare i professionisti disoccupati, la possibilità che progettista e appaltatore siano la stessa persona frustra questo scopo. Inoltre gli appaltatori, essendo in stretto contatto con i funzionari del Genio civile, hanno maggiori possibilità, attraverso maneggi più o meno regolari, di ottenere incarichi di progettazione.

ROMANO DOMENICO. Ricorda che la legge dei lavori pubblici vieta all'ingegnere che in qualsiasi modo ha preso parte alla progettazione dei lavori di fare il collaudatore. Per analogia dovrebbe dunque essere disposto che il progettista ed appaltatore non possano essere la stessa persona.

TOSELLI. Fa osservare che il timore del senatore Troiano è fuori di luogo, perchè chi decide l'esito di una gara non è il Genio civile.

BATTISTA, *relatore*. Constatato che sostanzialmente l'unica causa di disaccordo è il timore di possibili irregolarità nell'assegnazione dei lavori, crede che possa trovarsi una intesa affermando nella relazione il principio che i progettisti possono essere appaltatori purchè i lavori vengano assegnati in gare di appalto. La questione di carattere morale sollevata dal senatore Troiano non ha fondamento perchè non si può *a priori* sostenere che gli ingegneri e i funzionari del Genio civile siano nella maggior parte disonesti. È d'accordo invece nel sostenere che la progettazione dei lavori pubblici debba essere di preferenza assegnata a professionisti disoccupati, tenendosi però conto della loro competenza generica e specifica.

FERRARI. Rileva che la raccomandazione della Commissione finanze e tesoro che il progettista non possa essere il direttore dei lavori è, dal punto di vista tecnico, un assurdo. È invece favorevole alla raccomandazione fatta dalla Commissione suddetta per ciò che riguarda il progettista « appaltatore », non perchè non si fidi dei funzionari del Genio civile, ma perchè pensa che chi fa il progetto, sapendo che dopo ne sarà l'esecutore, può usare nella progettazione degli accorgimenti tecnicamente non ortodossi.

TOMMASINI. Propone che all'articolo 1, dopo le parole « compilazione dei progetti »

sia soppressa la congiunzione «e» e al suo posto si ponga una virgola.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento proposto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

La lettura dell'articolo 2, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso (1).

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: «Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944». (Numero 40).

PRESIDENTE. Dichiara che, essendo già trascorsi otto giorni dalla data dell'invio del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro, senza che essa abbia espresso alcun parere, deve intendersi, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, che la suddetta Commissione non ha nulla da osservare sul disegno di legge in esame.

FOCACCIA, *relatore*. Ricorda che l'eruzione vesuviana del marzo 1944 causò danni gravi in diversi comuni delle provincie di Napoli e Salerno. Taluni centri furono quasi completamente sommersi dalla lava. I danni più gravi ebbero a verificarsi nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Bosco Trecase, Bosco Reale, Poggiomarino, Cercola (frazione di Massa di Somma), San Sebastiano al Vesuvio, Terzigno e Torre del Greco.

Per la riparazione di questi danni, sono state autorizzate le seguenti spese:

a) con decreto legislativo luogotenenziale 18 ottobre 1944, n. 418, 233 milioni;

b) con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 (articolo 2) 310 milioni;

c) con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 28 febbraio 1947, n. 122, 30 milioni.

Si ha quindi una spesa complessiva autorizzata, per lavori diretti e concessione di sussidi, di 573 milioni. L'erogazione di tale fondo è stata attribuita, a norma di legge, al Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Napoli.

L'intervento dello Stato si è limitato alla riparazione delle opere più necessarie, in base ad una valutazione sommaria ed incompleta dei danni. Per cui, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dei luoghi e degli effetti disastrosi dell'eruzione, oltre alla rimozione dei materiali di ingombro (colata di lava, lapilli, ceneri) ed alla riparazione delle opere danneggiate, è necessario, ora, provvedere alla esecuzione di nuove opere a presidio delle regioni vallive, creare nuovi alvei torrentizi per regolare il corso delle acque disalveate e costruire infine nuove strade, in sostituzione di quelle distrutte dalla lava. È inoltre necessario provvedere alla concessione di sussidi a privati proprietari di immobili danneggiati dall'eruzione, a termine del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 198 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 gennaio 1947, n. 44.

La necessità di ridurre al minimo gli oneri a carico dello Stato, non consente di provvedere a tutti i lavori di ripristino. Pertanto l'Amministrazione dei lavori pubblici procederà all'esecuzione delle opere con i criteri della più stretta economia e secondo l'ordine di precedenza determinata dall'urgenza.

Per quanto riguarda sussidi ai privati, non è stato finora provveduto in alcun modo, in quanto le somme autorizzate, in applicazione di apposito programma a suo tempo concordato con le Prefetture e con le Autorità locali interessate, sono state spese per i lavori più urgenti di sgombero, ricostruzione e ripristino di opere pubbliche distrutte o danneggiate, anche di interesse delle provincie e dei comuni, nonchè di costruzione di edifici pubblici, chiese e ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto. Le somme occorrenti per sussidi privati dovranno pertanto far carico alla spesa da autorizzare con il disegno di legge in esame.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

La spesa di 350 milioni è inferiore a quella segnalata dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche; ma il Ministero del tesoro non ha potuto assicurare tutto il maggior fabbisogno richiesto nella somma di lire 646.500.000. È da ritenere, tuttavia, che all'atto esecutivo si possano oculatamente ridurre le previsioni, perchè si eseguiranno le opere strettamente indispensabili, eliminando tutte quelle che non siano una diretta conseguenza della eruzione; mentre talune altre potranno eventualmente essere finanziate, utilizzando all'uopo fondi autorizzati con la legge del bilancio o con altre leggi speciali.

Ritenendo allora che il fabbisogno complessivo di lire 350 milioni sia necessario per il completamento dei lavori indispensabili a carico dello Stato e per poter addivenire, al più presto, alla concessione dei sussidi in base alle domande presentate nel prescritto termine di legge, è stato predisposto l'unito disegno di legge sottoposto alla approvazione della Commissione.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

FOCACCIA, *relatore*. Propone un articolo aggiuntivo 1-*bis* così formulato: « È consentito ai diversi proprietari danneggiati dall'eruzione di ricostruire i loro immobili, con i beneficî della presente legge, anche in altre località della provincia, quando sia accertata l'impossibilità tecnica della ricostruzione « in loco ».

Fa osservare che è necessario aggiungere questa disposizione, che non trova riscontro nelle leggi anteriori, perchè in molte zone colpite dall'eruzione una ricostruzione « in loco » delle case si presenta tecnicamente irta di difficoltà ed inoltre gli stessi abitanti, per paura che si rinnovi il cataclisma, desiderano trasferirsi altrove.

BUIZZA. Fa osservare che una disposizione analoga a quella proposta dal relatore già esiste nelle leggi relative ai danni di guerra, le quali consentono che i proprietari possono ricostruire le loro case in una località diversa da quella colpita.

BATTISTA. Si associa a quanto detto dal relatore. Insiste però nell'affermare l'opportunità che la ricostruzione debba compiersi in località della stessa provincia affinchè il beneficio della legge vada a migliorare la situazione delle provincie depauperate dall'eruzione e non ad arricchirne altre.

PRESIDENTE. Constatato che l'argomento per la sua serietà esige un esame più approfondito, rinvia il seguito della discussione ad una prossima riunione.

La riunione ha termine alle ore 13.

ALLEGATO.

Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt. (N. 42).

Art. 1.

(*Tensioni normali*).

I valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1000 volt sono fissati in 125 e 220 volt nei circuiti monofasi e in 125-220 e 220-380 volt (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi.

Art. 2.

(*Costruzioni di nuove reti di distribuzione*).

A partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutte le reti di nuova costruzione monofasi e trifasi di distribuzione di energia elettrica a tensione compresa fra 100 e 1000 volt dovranno essere predisposte e funzionare alle tensioni normali fissate dall'articolo 1.

Art. 3.

(*Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione*).

Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;

b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purchè eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;

c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purchè non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale.

È consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti, e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

Art. 4.

(*Trasformazione delle reti a tensioni non normali nè consentite*).

Tutte le tensioni diverse da quelle normali fissate dall'articolo 1 o da quelle consentite dall'articolo 3 dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalità che verranno stabiliti, con successive disposizioni, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'industria e commercio, e comunque non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(*Trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensioni consentite*).

Trascorsi dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro dell'industria e commercio ha facoltà di disporre la graduale trasformazione delle tensioni consentite dall'articolo 3 in quelle normali, determinandone le modalità generali ed i termini.

La trasformazione potrà essere disposta anche prima dello scadere dei dieci anni in casi particolari in cui essa venga richiesta dai proprietari degli impianti di produzione e di distribuzione o dagli utenti.

Art. 6.

(*Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti di distribuzione*).

Salvo la deroga di cui al comma seguente, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge, potranno installarsi soltanto macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'articolo 1. L'interessato adotterà opportune disposizioni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto.

Per i primi dieci anni di vigore della legge, nelle reti esercite alle tensioni consentite dall'articolo 3 è ammesso installare macchine, apparecchi e apparecchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni.

Art. 7.

(*Oneri delle trasformazioni*).

Le trasformazioni degli impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione, necessarie per il loro passaggio alle tensioni normalizzate di cui all'articolo 1, avranno luogo a cura e spese rispettivamente dei produttori, dei distributori e degli utenti.

Art. 8.

(*Sanzioni*).

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la pena preveduta nell'articolo 219 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici. (N. 39).

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.

I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.